

DECRETO MIUR 16.06.2015, N. 435

Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Art. 17 - Alternanza scuola-lavoro

1. Per la realizzazione delle attività attinenti l'Alternanza Scuola-Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per l'anno 2015, ivi comprese quelle realizzate con la modalità dell'impresa formativa simulata, che consentono l'integrazione tra i percorsi formativi ed il mondo del lavoro, anche secondo la metodologia della "bottega-scuola" e "scuola-impresa", sono destinati complessivamente euro 19.000.000,00.

2. La somma di euro 19.000.000,00 è ripartita nel modo seguente:

a) Euro 6.000.000,00 per i percorsi di istruzione professionale negli istituti statali;

b) Euro 11.000.000,00 per i percorsi di istruzione tecnica negli istituti statali;

c) Euro 1.900.000,00 per i percorsi di istruzione liceale negli istituti statali;

d) Euro 100.000,00 per le misure nazionali di sistema, concernenti interventi di governance, comunicazione e diffusione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al presente articolo.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c), la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto delle somme previste al comma 2, lettere a), b) e c), per ambiti regionali e rispettivi ordini di istruzione, in proporzione al numero di alunni iscritti nelle classi terze, quarte e quinte in ciascuna regione ed ordine;

b) definire la quota, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ambito regionale, la quota da assegnare alle classi terze, quarte e quinte, secondo criteri numerici, ovvero sulla base di progetti innovativi di Alternanza Scuola-Lavoro utilizzando quale criterio prioritario l'esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento, con particolare attenzione a forme emergenti di creazione e organizzazione del lavoro;

c) definire le finalità attese dalla progettualità di cui alla lettera b) e i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da inserire negli avvisi regionali.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettere a), b) e c), gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado o loro reti, organizzate territorialmente.

5. Le candidature di cui al comma 4 sono valutate da apposite commissioni, una per Regione, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

6. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, le Commissioni di cui al comma 4 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) efficienza del percorso, anche in termini di costo per alunno coinvolto (massimo 15 punti);
- b) progettazione dei percorsi condivisa con le strutture ospitanti (massimo 15 punti);
- c) definizione degli obiettivi formativi e delle competenze da far conseguire agli studenti attraverso il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti (massimo 20 punti);
- d) caratteristiche di interdisciplinarietà del progetto (massimo 10 punti);
- e) indicazione delle modalità di valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi e delle competenze di cui alla precedente lettera c) (massimo 10 punti);
- f) livello di cofinanziamento assicurato da soggetti terzi (massimo 10 punti);
- g) presenza di strumenti di valutazione da parte degli studenti in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio (massimo 10 punti);
- h) coerenza del progetto con le specifiche progettuali indicate nel decreto di cui al comma 3 (massimo 10 punti).

7. La realizzazione dell'attività di cui al comma 2, lettera d), è affidata alla Direzione degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che provvede alla scelta dei servizi e delle forniture connesse, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 163/2006.

8. Gli Uffici scolastici regionali e la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.